
	Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 1 di 18

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara	3
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile	4
Articolo 3 Oggetto del Contratto	4
Articolo 4 Decorrenza del contratto	4
Articolo 5 Durata del contratto - Rinnovo - Proroga - Sospensione	4
Articolo 6 Interpretazione del contratto	4
Articolo 7 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali	5
Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore	5
Articolo 9 Modifiche e varianti al contratto	6
Articolo 10 Penali	7
Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	8
Articolo 12 Verifiche sull'esecuzione e verifica di conformità	8
Articolo 13 - Garanzia definitiva	9
Articolo 14 Anticipazione del corrispettivo contrattuale	9
Articolo 15 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto	10
Articolo 16 Adeguamento dei prezzi	10
Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	11
Articolo 18 Fatturazione e pagamenti	11
Articolo 19 Trasparenza	12
Articolo 20 Riservatezza	13
Articolo 21 Risoluzione	13
Articolo 22 Recesso	13
Articolo 23 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	14
Articolo 24 Subappalto e sub-contratti	14
Articolo 25 Divieto di cessione del contratto	15
Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d'autore	15
Articolo 27 Responsabile del procedimento	15

	<p>Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 2 di 18</p>

Articolo 28 Responsabile della fornitura	15
Articolo 29 Foro competente	16
Articolo 30 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	16
Articolo 31 Codice di comportamento	17
Articolo 32 Oneri fiscali e spese contrattuali	17
Articolo 33 Clausola finale	17

	<p align="center">Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p align="center">Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p align="center">pagina 3 di 18</p>

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia), nella persona di Eriberto de' Munari nella sua qualità di Direttore Tecnico di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture,

E

Project Automation Spa, sede legale in Monza, viale Elvezia, 42, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monza, P. IVA 02930110966 e Codice fiscale 03483920173, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona di Fabrizio Felippone legale rappresentante della società medesima, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Orion Srl, sede legale in Veggiano (PD), Via A.Volta, 25/b, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova, P. IVA e Codice Fiscale 02149470284, ivi domiciliata ai fini del presente atto, giusta atto costitutivo del raggruppamento, comprensivo del mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Villasanta, dott. Josè Carbonell, dl 30/11/2022 in corso di registrazione e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a. che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione di Fornitori per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE in data 20/6/2022 effettuata sul portale SATER di Intercent-ER;
- b. che il Fornitore sopra menzionato è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae, e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal capitolato tecnico e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e. che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;
- f. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g. che relativamente ad entrambe le società costituenti il RTI è stata rilasciata l'informativa antimafia attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli art. 67, 84 c.4 e 91 c.6 del D.Lgs.159/2011.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco delle forniture e dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

	<p align="center">Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p align="center">Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p align="center">pagina 4 di 18</p>

- a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Arpae, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
 3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto del Contratto

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna come descritto più in dettaglio nel capitolato tecnico e nei relativi allegati in cui sono stabilite le procedure, le condizioni e le modalità relative all'espletamento dei servizi e all'esecuzione delle forniture opzionali.
2. Con la stipula del contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpae ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel capitolato tecnico.

Articolo 4 Decorrenza del contratto

1. Il contratto è efficace dalla data di stipula.
2. Le attività avranno inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, come previsto nel capitolato tecnico.
3. La data di inizio attività verrà formalizzata con verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del servizio per il fornitore.

Articolo 5 Durata del contratto - Rinnovo - Proroga - Sospensione

1. La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione.
2. Arpae si riserva la facoltà di ordinare la ripetizione dell'appalto per un periodo massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle stesse condizioni tecnico-economiche, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 63 comma 5, del D.Lgs 50/2016.
3. Il contratto, alla data di scadenza originaria o rinnovata, potrà essere prorogato per ulteriori 6 (sei) mesi, al fine di assicurare la continuità del servizio.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Arpae si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 Interpretazione del contratto

1. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 7 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito,

tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, in particolare si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni migliorative offerte in sede di gara:
 - i. Mettere a disposizione un archivio documentale nel Web Call Centre
 - ii. Fornire pattumiere ecologiche in tutte le stazioni della rete
 - iii. Possibilità di attivare un servizio di emergenza ambientale per intervento h24
 - iv. Dotare ogni tecnico di un flussimetro e di standard di trasferimento e di un fotometro di trasferimento ogni 2 tecnici.
 - v. Dedicare al contratto un mezzo per le verifiche di linearità
 - vi. Eseguire verifiche di taratura intermedie - aggiuntive degli analizzatori di NO tra quelle previste con cadenza trimestrale
 - vii. Effettuare verifiche di taratura/taratura dei sensori di temp. e press. con freq. trimestrale

- viii. Eseguire la verifica semestrale di confronto tra le miscele, con elaborazione di un report
 - ix. Offrire strumentazione sostitutiva aggiuntiva rispetto alla dotazione minima richiesta
 - x. Mettere a disposizione la strumentazione sostitutiva fino a 12 mesi
 - xi. Riduzione dello scostamento di zero a $\pm 3,5$ ppb relativamente al controllo automatico
 - xii. Fornire 400 portafiltri
 - xiii. Sostituire tutti gli estintori presenti nelle cabine di Arpae
 - xiv. Manutenzionare il sistema OPAS installato sugli acquisitori di rete
 - xv. Mettere a disposizione 2 PC preconfigurati con sistema OPAS
 - xvi. Mettere a disposizione 3 condizionatori dedicati al contratto
 - xvii. Ridurre i tempi di intervento a 1 giorno per la correttiva
 - xviii. Ridurre i tempi di risoluzione di un intervento di correttiva a 3 giorni
 - xix. Ridurre i tempi di rendicontazione al giorno stesso dell'intervento
 - xx. Possedere un laboratorio di taratura accreditato all'UNI CEN EN ISO/IEC 17025 per la taratura di analizzatori di inquinanti in aria ambiente
 - xxi. Mettere a disposizione 16 risorse con esperienza tecnica specialistica nel monitoraggio della qualità dell'aria dedicate al contratto
 - xxii. Fornire un servizio di teleassistenza
 - xxiii. Possedere uno stock di magazzino ambiente di oltre € 2.600.000,00,
 - xxiv. Disporre di personale tecnico radioprotetto di categoria B
 - xxv. Disporre di personale tecnico esperto PES
- b) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
- c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
- d) manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza degli apparati che costituiscono la rete di monitoraggio .
3. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico e negli allegati anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
4. La consegna delle forniture opzionali, di cui al capitolato tecnico, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto , imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 9 Modifiche e varianti al contratto


1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 del d.Lgs. 50/2016, Arpae si riserva la facoltà di ordinare servizi o forniture supplementari, oppure potranno essere apportate varianti al contratto, nei limiti di legge.
2. Arpae si riserva la facoltà di ordinare all'aggiudicatario servizi analoghi a quelli oggetto del

contratto principale, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs.50/2016, ai prezzi quantificati dal fornitore in sede di offerta economica fino ad un importo massimo corrispondente ad Euro 80.352,00, IVA esclusa.

3. Arpae si riserva la facoltà di ordinare all'aggiudicatario forniture analoghe a quelle oggetto del contratto principale, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs.50/2016, ai prezzi quantificati dal fornitore in sede di offerta economica fino ad un importo massimo corrispondente ad Euro 598.158,00, IVA esclusa.
4. Arpae si riserva, altresì la facoltà di apportare modifiche al contratto non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.e) del D.Lgs.50/2016 nel limite del 5% dell'importo a base di gara e corrispondenti ad Euro 207.079,00 IVA esclusa. Il suddetto limite potrà essere incrementato in misura corrispondente ai risparmi sulla base d'asta conseguiti in fase di gara.
5. In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 10 Penali

1. Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico.
2. Qualora Arpae rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento del servizio, così come richiesto dal presente contratto o dal capitolato tecnico, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, Arpae provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.
3. Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali sono quelli previsti nel capitolato tecnico.
4. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Arpae per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
5. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
6. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono anticipati dal Direttore dell'Esecuzione al fornitore con specifica comunicazione e discusse con il Fornitore in sede di riunione da tenersi con cadenza trimestrale. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni nella stessa sede o al massimo entro 7 (sette) giorni e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, sono applicate al Fornitore le penali previste nel corrispondente articolo del capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

	<p align="center">Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 8 di 18</p>


9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi dell'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Arpae opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 12 Verifiche sull'esecuzione e verifica di conformità

1. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, ovvero nei termini dell'offerta se migliorativi.
2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs.50/16, il fornitore si obbliga a consentire ad Arpae , per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto .
4. Arpae effettuerà controlli diretti sia in campo durante gli interventi da parte del fornitore sia verifiche di seconda parte programmate, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, presso le sedi del fornitore stesso o nei luoghi di prestazione del servizio.
5. In caso di verifica ispettiva di seconda parte, Arpae rilascerà un rapporto di verifica ispettiva e il fornitore sarà tenuto, entro trenta giorni, a definire in forma scritta le azioni correttive che intende attuare per la risoluzione di eventuali non conformità od osservazioni rilevate.
6. Al termine del periodo di durata del contratto, forma oggetto della verifica di conformità, di cui all'art. 102 del D.Lgs.50/16, l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.
7. Si dovrà verificare che i servizi eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.
8. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

	<p>Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 9 di 18</p>


9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte con oneri a carico del Fornitore, il quale a propria cura e spese mette a disposizione di Arpae i mezzi necessari ad eseguirle.
10. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
11. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.
12. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento, entro 30 giorni, del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 13 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di polizza fideiussoria n.502327352 rilasciata da Allianz Spa in favore di Arpae di importo pari ad Euro 162.350,09 corrispondente al 4% del valore del contratto.
2. Si sono applicati alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
5. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
8. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.
9. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14 Anticipazione del corrispettivo contrattuale

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del Codice, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura.
2. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della

	<p>Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 10 di 18</p>

Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ai canoni dovuti .

Articolo 15 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto


1. Il corrispettivo complessivo di aggiudicazione per l'esecuzione dei servizi, riferito alla durata triennale è pari al seguente importo IVA esclusa Euro 4.058.752,32 (quattromilionizerocinquantottomilasettecentocinquantadue,32) oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza Euro 0,00.
2. Gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati dal fornitore in sede di offerta economica sono pari ad Euro 140.000,00.
3. In particolare il corrispettivo, come risulta dall'offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è così composto:
quanto ad Euro 3.393.812,52 per il servizio di manutenzione riferito alla durata triennale,
quanto ad Euro 78.744,96 quale corrispettivo complessivo stimato per i servizi opzionali,
quanto ad Euro 586.194,84 quale corrispettivo complessivo stimato per le eventuali forniture opzionali.
4. I corrispettivi complessivi dovuti al Fornitore per l'esecuzione dei servizi e delle forniture saranno calcolati applicando i prezzi unitari indicati dal fornitore nella propria offerta economica allegata al presente atto.
5. In sede di avvio del contratto e in seguito all'inizio di ogni anno solare verrà definito il canone annuale sulla base dell'offerta economica e della configurazione della Rete descritta in Allegato 1 al capitolato tecnico.
6. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti di Arpae, fatto salvo quanto previsto al successivo art.16.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
9. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
10. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Articolo 16 Adeguamento dei prezzi

1. I corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta del Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di

	<p>Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 11 di 18</p>

tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m. e quanto previsto al paragrafo 24 del disciplinare di gara

Articolo 18 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpae della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. In caso di R.T.I., ciascun operatore raggruppato provvederà alla fatturazione in misura corrispondente alla percentuale dichiarata in fase di offerta.
3. Ai sensi dell'art. 111 D.Lgs n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sul sistema di interscambio, riportanti il dettaglio dei servizi eseguiti, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".
4. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata.
5. Ogni fattura dovrà riportare il dettaglio dei servizi effettuati suddivisi per i diversi centri di costo Arpae, specificati dal Direttore dell'Esecuzione in fase di avvio.
6. Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente al 20% dell'anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come previsto dall'art.35 comma 18, del D.Lgs.50/2016.
7. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5% , come previsto dall'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che verrà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Le modalità per l'invio ad Arpae delle fatture sono pubblicate sul sito dell'agenzia nella sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.
8. Al termine del contratto ed all'approvazione della verifica di conformità, il Committente provvederà al saldo degli eventuali residui positivi ed a richiedere nota di credito per eventuali penali o residui negativi.
9. Le fatture dovranno:
 - essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 . Le fatture devono riportare:
 - numero e data fattura
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto del servizio
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - codice identificativo di gara (CIG 9237406494)
 - qualsiasi altra informazione necessaria.
10. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi

del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.


11. Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
12. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
13. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine di accertamento di conformità, di cui al precedente comma 3.
14. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
15. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
16. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
17. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
20. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 19 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Servizio;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Servizio lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

	<p align="center">Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p align="center">Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p align="center">pagina 13 di 18</p>

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.


2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:
 - a. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
 - b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - c. violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
 - d. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
 - e. mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - h. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto d'integrità;
 - i. in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali;
 - j. in caso ricorrano le cause di risoluzione descritte all'art. 10 del capitolato tecnico.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 22 Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose

	Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 14 di 18

rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.


3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 23 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata del presente Servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni in vigore.
2. Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara e acquisiti al protocollo di Arpae.
3. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

	<p>Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p>Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p>pagina 15 di 18</p>

5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.
6. Il fornitore comunica ad Arpae, durante l'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.

Articolo 25 Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae un' azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 Responsabile del procedimento


1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il dott. Luca Torreggiani.
2. È designata quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3 approvata con deliberazione ANAC n.1096 del 26/10/2016, la dott.ssa Claudia Pironi reperibile al numero: 338 6378277 e-mail : cpironi@arpae.it

Articolo 28 Responsabile della fornitura

1. Il Fornitore individua quale Responsabile delle prestazioni, il sig. Emanuele Guberti, reperibile al numero 335 6427227, e-mail: emanuele.guberti@p-a.it con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.

Articolo 29 Foro competente


1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

	Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 16 di 18

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 30 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate capitolato tecnico unitamente ai suoi allegati.
6. In ragione dell'oggetto del contratto, ove il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, lo stesso fornitore potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art.5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

	<p align="center">Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna</p>	<p align="center">Imposta di bollo assolta dal fornitore</p>
		<p align="center">pagina 17 di 18</p>

8. Il Fornitore prende atto che l'agenzia potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi, dalla stessa autorizzati, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel capitolato tecnico. In tal caso l'agenzia potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 31 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità

Articolo 32 Oneri fiscali e spese contrattuali


1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, sulla piattaforma SATER della regione Emilia-Romagna, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo per complessivi Euro 112,00 a carico del fornitore è stata assolta dal fornitore con versamento all'Agenzia delle entrate con modello F24 di cui si è fornita prova.

Articolo 33 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Allegati:

1. atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d'impresa

	Contratto per i servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna	Imposta di bollo assolta dal fornitore
		pagina 18 di 18

2. offerta economica

22/12/2022

Arpae
dott. Eriberto de' Munari

RTI Project Automation spa/Orion Srl
dott. Fabrizio Felippone

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Schema dichiarazione d'offerta	Allegato 7
	Pagina 1 di 2

DICHIARAZIONE D'OFFERTA
per l'acquisizione dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria
dell'Emilia-Romagna
CIG 9237406494

Le sottoscritte imprese:

- PROJECT AUTOMATION S.p.A., con sede in Monza, Viale Elvezia n. 42, codice fiscale 03483920173, partita IVA 02930110966, tel. 039 28061, fax 039 2806430, in persona del Dott. Fabrizio Felippone, nato a Milano il 12.12.1959, C.F. FLP FRZ 59T12 F205A, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante;
- ORION S.r.l., con sede in Veggiano (PD), Via Alessandro Volta n. 25/B, codice fiscale 02149470284, partita IVA 02149470284, tel. 049 9006911, fax 049 9006939, PEC orion-srl@legalmail.it; e-mail info@orion-srl.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Stefano SOLMI, nato a Ferrara il 18 luglio 1972, C.F. SLMSFN72L18D548L;

in promessa di R.T.I. tra loro all'interno del quale la PROJECT AUTOMATION S.p.A. verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), di seguito per brevità il concorrente, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato tecnico, nello schema di contratto e negli altri atti della gara per l'acquisizione dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia-Romagna, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 20/06/2022, ai seguenti prezzi offerti comprensivi di ogni onere e spesa, al netto dell'IVA, il cui dettaglio è riportato nell'allegato economico:

	Descrizione attività	Importo a base di gara	Corrispettivo offerto
A	Servizi obbligatori	3.463.074,00	3.393.812,52
B	Forniture opzionali	598.158,00	586.194,84
C	Servizi opzionali	80.352,00	78.744,96
D	Totale complessivo (A+B+C) Euro		4.058.752,32
			%
E	Percentuale di ribasso offerta		2

Schema dichiarazione d'offerta	Allegato 7
	Pagina 1 di 2

I sottoscritti:

- Dott. Fabrizio Felippone, nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società PROJECT AUTOMATION S.p.A.
- Dott. Stefano SOLMI, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della società ORION S.r.l.

nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiarano altresì:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta;
- b) nell'importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
- c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto negli atti di gara in tema di revisione prezzi;
- d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;
- e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nello schema di contratto, nel capitolato tecnico e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- f) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;
- g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;
- h) che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è: € 140.000,00
- i) che i costi della manodopera per la realizzazione dei servizi accessori ammontano ad Euro € 1.600.000,00 il CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente industria metalmeccanica e della installazione di impianti e contratto dirigenti industriali, viene allegato il documento giustificativo che illustra le principali voci di cui è composta l'offerta economica;
- j) di prendere atto che i termini stabiliti nello schema di contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- k) che l'offerta tecnica, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, del Contratto che verrà stipulato tra l'aggiudicatario ed Arpae.

Firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Tipologia	Quantità		Quotazione (euro)	
	numero strumenti	Anni	Unitaria	Complessiva
Servizi obbligatori				
Analizzatore - BlackCarbon	6	3	2.400,00 €	43.200,00 €
Analizzatore - BTEX	20	3	3.740,00 €	224.400,00 €
Analizzatore - CO	20	3	2.600,00 €	156.000,00 €
Analizzatore - HG	2	3	4.150,00 €	24.900,00 €
Analizzatore - NH3	1	3	4.640,84 €	13.922,52 €
Analizzatore - NOx	67	3	4.000,00 €	804.000,00 €
Analizzatore - O3	46	3	2.615,00 €	360.870,00 €
Analizzatore - PM DD 1ch	77	3	4.635,00 €	1.070.685,00 €
Analizzatore - PM DD 2ch	13	3	9.100,00 €	354.900,00 €
Analizzatore - PM HH multicanale	13	3	3.000,00 €	117.000,00 €
Analizzatore - SO2	9	3	1.890,00 €	51.030,00 €
Calibratore	3	3	1.470,00 €	13.230,00 €
Campionatore - PM	41	3	1.050,00 €	129.150,00 €
Generatore	1	3	800,00 €	2.400,00 €
Meteo - Pioggia	12	3	155,00 €	5.580,00 €
Meteo - Pressione	9	3	155,00 €	4.185,00 €
Meteo - Radiazione	7	3	210,00 €	4.410,00 €
Meteo - Termoigrometro	14	3	155,00 €	6.510,00 €
Meteo - Vento	16	3	155,00 €	7.440,00 €
TOTALE VOCE A				3.393.812,52 €
Forniture Opzionali	numero massimo		Unitaria	Complessiva
Analizzatore di polveri giornaliero monocanale Beta	1	/	23.350,00 €	23.350,00 €
Analizzatore di polveri giornaliero bicanale Beta	1	/	38.300,00 €	38.300,00 €
Analizzatore di polveri orario multicanale (ottico)	3	/	28.500,00 €	85.500,00 €
Analizzatore di NOx	5	/	14.300,00 €	71.500,00 €
Analizzatore di BTEX	2	/	23.200,00 €	46.400,00 €
Analizzatore di O3	2	/	11.000,00 €	22.000,00 €
Analizzatore di CO	1	/	13.300,00 €	13.300,00 €
Analizzatore di SO2	1	/	13.300,00 €	13.300,00 €
Campionatore PM	2	/	11.200,00 €	22.400,00 €
Teste di prelievo PM	3	/	750,00 €	2.250,00 €
Linea di prelievo gas	2	/	4.000,00 €	8.000,00 €
Riduttori di pressione bombole	3	/	850,00 €	2.550,00 €
PC industriale di stazione	10	/	2.200,00 €	22.000,00 €
Condizionatori di stazione	15	/	2.000,00 €	30.000,00 €
bombola GCRM di NO 80 ppm	2	/	1.800,00 €	3.600,00 €
bombola GCRM di NO 800 ppb	6	/	1.000,00 €	6.000,00 €
Recinzione cabina	1	/	4.000,00 €	4.000,00 €
Ripristino recinzione	2	/	1.500,00 €	3.000,00 €
Fornitura e installazione cabina	2	/	34.900,00 €	69.800,00 €
Palo meteo	1	/	2.444,84 €	2.444,84 €
Stazione meteo	2	/	3.500,00 €	7.000,00 €
Fornitura Laboratorio Mobile	1	/	89.500,00 €	89.500,00 €
TOTALE VOCE B				586.194,84 €
Servizi opzionali	quantità	durata	canone mensile	Complessiva
Noleggio Laboratorio Mobile	1	12	3.850,02 €	46.200,24 €
Noleggio Skypost	6	6	450,00 €	16.200,00 €
Noleggio strumenti	6	6	454,02 €	16.344,72 €
TOTALE VOCE C				78.744,96 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)				4.058.752,32 €

CERTIFICATO NOTARILE

Certifico io sottoscritto Dott. Josè Carbonell Notaio in Villasanta, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che con atto in mia ultima autentica in data odierna, in corso di registrazione perché nei termini, "PROJECT AUTOMATION S.p.A.", con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 42, codice fiscale n. 03483920173 e partita IVA n. 02930110966 e "ORION S.r.l.", con sede in Veggiano, Via A. Volta n. 25/b, codice fiscale e partita IVA n. 02149470284,

premesse

a) Che ARPAE - Agenzia Regionale per Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5, (nel seguito definito anche soggetto Appaltante) ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia Romagna - CIG n. 9237406494".

b) che le società PROJECT AUTOMATION S.p.A. e ORION S.R.L., (nel seguito definite anche le Parti) hanno presentato un'offerta congiunta per l'appalto di cui sopra ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., impegnandosi a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

c) che, essendo stato aggiudicato alle Parti l'appalto di cui sopra, le stesse in conformità alle leggi vigenti costituiscono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese nelle forme previste ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Tra le summenzionate società si conviene quanto segue:

1) È costituito tra le Parti un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. a seguito dell'affidamento dei "Servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell'aria dell'Emilia Romagna - CIG n. 9237406494" - di ARPA Emilia Romagna.


Il servizio di cui sopra sarà eseguito dalle singole imprese come di seguito specificato:

PROJECT AUTOMATION S.p.A.:

*Servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva ed attività di taratura stazioni e laboratori mobili RRQA e RLQA Provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini nonché correttiva secondo livello analizzatore Hg di Ceno (PC).

*Test di "lack of fit" annuale su tutta la rete con mezzo Calivan

*Forniture per campionatori e misuratori di particolato



RRQA e RLQA Provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini

*Laboratorio accreditato ISO 17025 di Bologna

*Sistema informatizzato di gestione della manutenzione

*Coordinamento e gestione contratto

*Forniture opzionali Voce B ad esclusione di analizzatori di polveri orario multicanale, analizzatori di ozono, campionatori PM, laboratorio mobile.

*Quota parte noleggio strumentazione supplementare corrispondente ad una quota pari a circa 85,74%, in funzione attività opzionali realmente ordinate

ORION S.r.l.:

*Servizi di manutenzione, preventiva e correttiva ed attività di taratura (escluso test di lack of fit annuale) stazioni e laboratori mobili RRQA e RLQA Provincia di Piacenza, esclusa correttiva secondo livello analizzatore Hg di Ceno (PC).

*Forniture per campionatori e misuratori di particolato RRQA e RLQA Provincia di Piacenza

*Forniture opzionali Voce B relativamente ad: analizzatori di polveri orario multicanale, analizzatori di ozono, campionatori PM, laboratorio mobile.

*Quota parte noleggio strumentazione supplementare

*Noleggio laboratorio mobile supplementare

*Noleggio campionatori gravimetrico sequenziale corrispondente ad una quota pari a circa 14,26%, in funzione attività opzionali realmente ordinate

2) È altresì conferito mandato speciale con rappresentanza irrevocabile e gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. alla società PROJECT AUTOMATION S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Monza, Viale Elvezia n. 42, che accetta. All'uopo viene conferita procura speciale alla Project Automation S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante, affinché nella sua qualità, possa agire a tutti gli effetti in nome e per conto delle Parti e rappresentare le medesime nei confronti del soggetto Appaltante in tutti gli atti, contratti e pratiche relative all'affidamento di cui in premessa. Il soprannominato legale rappresentante ha la facoltà di delegare a terzi, sotto la sua esclusiva responsabilità e nelle forme di legge, in tutto o in parte, i poteri qui conferitigli.

La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto Appaltante.

La società Project Automation S.p.A., in qualità di mandataria potrà e accetta in via esemplificativa di:

a) stipulare in nome e per conto proprio e dell'impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin d'ora, tutti gli atti contrattuali,

conseguenziali e necessari per la realizzazione, la condotta e la liquidazione dell'affidamento di cui in premessa, rilasciando all'uopo scarichi e relative quietanze

b) qualora richiesto dal soggetto Appaltante, incassare le somme dovute sia in acconto sia a saldo, esonerando il soggetto Appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria

c) alla predetta mandataria Project Automation S.p.A. e al suo legale rappresentante è conferita e spetta ai sensi di legge la rappresentanza anche processuale, dell'impresa mandante nei confronti del soggetto Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'Appalto anche dopo il collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto.

3) Verranno emesse dalle imprese raggruppate fatture separate il cui importo cumulativo dovrà corrispondere a quello della relativa contabilità.

Le fatture di cui sopra saranno pagate dal soggetto Appaltante alle singole imprese raggruppate.

Solo qualora il soggetto Appaltante lo richiedesse, la mandataria e' già fin d'ora autorizzata a riscuotere e quietanzare il pagamento di tutte le fatture provvedendo a riversare le quote di competenza, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto incasso, all'impresa mandante.

I principi di cui sopra troveranno applicazione anche in caso di eventuali fatturazioni suppletive in sede di collaudo o in sede di eventuale ulteriore richiesta di ripetizione / proroga / rinnovo dell'appalto da parte della Stazione Appaltante.

4) Ciascun componente del raggruppamento si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il soggetto appaltante richiedesse espressamente e formalmente di effettuare i pagamenti delle fatture emesse da ciascuna impresa del raggruppamento alla Mandataria, la stessa si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati anche verso la Mandante le clausole di tracciabilità previste di cui alla sopra citata legge.

In particolare la Mandataria e la Mandante si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Mandataria / Mandante / subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Mandataria e la Mandante si impegnano altresì affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

5) Il rapporto di mandato, pur determinando la responsabilità solidale delle qui riunite Imprese nei confronti del soggetto Appaltante per effetto della presentazione dell'offerta e della stipulazione del contratto, non determina di per sé organizzazione o associazione fra le Imprese riunite, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

6) Il presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o ulteriori adempimenti:

- alla data in cui il contratto per l'esecuzione dell'appalto venga aggiudicato in via definitiva ed inoppugnabile ad altro/i concorrente/i

- alla data dell'eventuale annullamento della gara in via definitiva ed inoppugnabile

- con l'approvazione dei certificati di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze, così tra il soggetto Appaltante e le Imprese riunite come tra le singole Imprese riunite medesime, nel caso in cui il soggetto Appaltante aggiudichi l'appalto alle Società del presente atto

- per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento giuridico.

Villasanta, Piazza Cesare Pavese n.4, trenta novembre duemilaventidue.

